

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1987

relativa all'accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale del 22 maggio 1984 relativa all'utilizzazione di codici per la rappresentazione degli elementi d'informazione, nonché di quattro dei suoi allegati

(87/595/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che la raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, del 22 maggio 1984, si prefigge di agevolare lo scambio di dati fra le amministrazioni doganali e fra queste ed i partecipanti al commercio internazionale, mediante l'utilizzazione, per tali scambi, di codici accettati a livello internazionale ed universalmente applicabili per la presentazione degli elementi di informazione; che, dati i recenti sviluppi nelle tecniche della comunicazione, tale raccomandazione tratta di un soggetto di interesse speciale per il funzionamento dei servizi doganali e quindi per l'attuazione della politica commerciale comunitaria, poiché essa contribuisce in modo efficace a facilitare gli scambi internazionali di merci;

considerando che, allo stato attuale della normativa comunitaria, si possono accettare quattro allegati di detta raccomandazione contemporaneamente a quest'ultima,

Articolo 1

Sono accettati a nome della Comunità la raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, del 22 maggio 1984, relativa all'utilizzazione di codici per la rappresentazione degli elementi di informazione nonché i seguenti allegati:

- allegato II: marchi di identificazione dei contenitori,
- allegato V: designazione delle merci e voci tariffarie o statistiche,
- allegato VI: regimi doganali,
- allegato VII: unità di misura.

Il testo della raccomandazione e dei suddetti allegati è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del consiglio di cooperazione doganale l'accettazione, da parte della Comunità, della raccomandazione e degli allegati di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHELM

⁽¹⁾ GU n. C 318 del 30. 11. 1987.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE**del 22 maggio 1984****relativa all'utilizzazione di codici per la rappresentazione degli elementi di informazione****IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DOGANALE,**

volendo agevolare lo scambio di dati tra le amministrazioni doganali e tra queste e i partecipanti al commercio internazionale,

considerando che, per tali scambi di dati, è opportuno utilizzare codici accettati a livello internazionale e universalmente applicabili per la presentazione degli elementi di informazione,

viste le norme internazionali, adottate dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO) e relativa all'utilizzazione di codici o di strutture di codice per la rappresentazione degli elementi d'informazione, da esso appoggiate,

viste le raccomandazioni adottate dal gruppo di lavoro sulla semplificazione delle procedure del commercio internazionale della Commissione economica per l'Europa (ECE/ONU), che invitano ad utilizzare codici o strutture di codice per rappresentare gli elementi d'informazione per le esigenze del commercio internazionale, da esso condivise,

considerando che i codici o le strutture di codice contenuti negli allegati alla presente raccomandazione costituiscono una base appropriata per la rappresentazione degli elementi d'informazione negli scambi di dati,

raccomanda agli Stati, siano essi membri o no del consiglio, nonché alle unioni doganali ed economiche, di utilizzare i codici o le strutture di codice contenuti negli allegati alla presente raccomandazione, nonché le versioni successive aggiornate o modificate di detti codici, o di dette strutture di codice, per la rappresentazione degli elementi d'informazione negli scambi di dati tra le amministrazioni doganali e tra queste e i partecipanti al commercio internazionale, qualora risulti necessaria una designazione in codice,

fa osservare che l'accettazione della presente raccomandazione comporta l'accettazione anche di almeno uno dei relativi allegati e che ciascuno degli allegati è considerato come una raccomandazione distinta,

invita gli Stati, siano essi membri o no del consiglio, nonché le unioni doganali o economiche, che accetteranno la presente raccomandazione, a notificare al segretario generale la loro accettazione di uno o più allegati, nonché la data a decorrere dalla quale essi si propongono di applicare la raccomandazione e le relative condizioni di applicazione. Il segretario generale trasmetterà tali informazioni alle amministrazioni doganali di tutti gli Stati membri, nonché alle amministrazioni doganali degli Stati non membri ed alle unioni doganali o economiche che avranno accettato la raccomandazione.

*ALLEGATO II***MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI CONTENITORI****Codici raccomandati**

1. Viene richiamata l'attenzione sul codice che figura nella norma internazionale 6346 (contenitori per il trasporto di merci — codificazione, identificazione e marcatura) e che è destinato a rappresentare i dati relativi ai contenitori per il trasporto di merci, utilizzati nei modi di trasporto diversi da quello aereo, nonché sul codice istituito dalla IATA per rappresentare i dati relativi ai contenitori utilizzati per il trasporto aereo.
2. Quando i dati relativi all'identificazione dei contenitori sono ricevuti ed elaborati dai servizi doganali, si raccomanda di prevedere 17 caratteri nei programmi del calcolatore ed i relativi documenti, per poter utilizzare il codice ISO (eventualmente 17 caratteri in totale), nonché le versioni, attuali e future, del codice IATA (rispettivamente 9 e 12 caratteri).

Descrizione sommaria*Codice ISO*

3. La norma internazionale 6346 prevede un sistema di marcatura dei contenitori che consente di fornire, mediante un codice alfanumerico a 17 caratteri un'unica identificazione internazionale comprendente un codice di proprietario, un numero di serie ed un codice di paese; un sistema di verifica dell'esattezza dei dati relativi al codice del proprietario ed al numero di serie, nonché informazioni sulle dimensioni e sul tipo del contenitore.

Codice IATA

4. Il codice introdotto dalla IATA per rappresentare elementi di informazione relativi ai contenitori utilizzati per il trasporto aereo, comprende attualmente 9 caratteri alfanumerici (tipo di contenitore, dimensioni e compatibilità, numero di serie e codice di proprietario). Nel 1990, il codice IATA comprenderà 12 caratteri alfanumerici tra i quali una cifra di controllo.
-

ALLEGATO V**DESIGNAZIONI DELLE MERCI E VOCI TARIFFARIE O STATISTICHE****Struttura di codice raccomandata**

1. Deve essere utilizzato il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Descrizione sommaria

2. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci è una nomenclatura polivalente a sei cifre per i prodotti trasportabili che risponde contemporaneamente alle esigenze delle autorità doganali, degli specialisti delle statistiche del commercio estero o della produzione, dei vettori e dei produttori. Tale sistema si presta al trattamento automatico ed alla trasmissione dei dati e consente di disporre di una terminologia e di un codice comuni per specificare direttamente 5 019 categorie di prodotti recensiti sotto una forma più particolareggiata, partendo da 1 241 voci a 4 cifre. Queste voci a 4 cifre sono il risultato di una revisione e di un aggiornamento approfonditi non soltanto di ciascuna voce ma anche della stessa struttura della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale (NCCD). Il sistema armonizzato può eventualmente essere ulteriormente suddiviso per tener conto di quei vincoli che dovessero manifestarsi sul piano nazionale o su quello internazionale.

ALLEGATO VI**REGIMI DOGANALI****Codice raccomandato**

1. Le direttive generali e il codice a una cifra, elaborati dal gruppo di lavoro del CCD incaricato dello studio sulle applicazioni pratiche di calcolatori in materia doganale, devono essere impiegati per la rappresentazione dei regimi doganali. Le direttive generali e il codice a una cifra sono ripresi nel fascicolo concernente l'informatizzazione delle operazioni doganali.

Descrizione succinta

2. Il codice, elaborato dal gruppo di lavoro del CCD incaricato dello studio sulle applicazioni pratiche dei calcolatori, in materia doganale per la rappresentazione dei regimi doganali, è un codice molto generale a una cifra, nell'ambito del quale sono identificati i principali regimi doganali; esso consente agli utenti di elaborare codici unici in funzioni di esigenze nazionali o internazionali.
-

*ALLEGATO VII***UNITÀ DI MISURA****Codici raccomandati**

1. I codici che figurano nella raccomandazione dell'ECE/ONU n. 20 (codici indicanti le unità di misura impiegate nel commercio internazionale), devono essere utilizzati per la rappresentazione delle unità di misura.

Descrizione succinta

2. I codici di unità di misura messi a punto dall'ECE/ONU comportano un codice alfabetico di tre lettere di lunghezza fissa e un codice numerico di tre cifre di lunghezza fissa.
-